

# **Foglio Informativo**

# Finanziamento chirografario Imprese a tasso fisso

assistito da Garanzia diretta del Fondo di Garanzia a favore delle PMI ex art. 2, comma 100, lettera a) della Legge 662/96 e successive modifiche ed integrazioni

# NFORMATIVA SULLA BANCA

illimity Bank S.p.A.

Via Soperga 9 – 20127 Milano Numero di Telefono: 02 82847201 Sito Internet: www.illimity.com PEC: illimity@pec.illimity.com

N. di iscrizione all'Albo delle Banche: 5710 - Capogruppo del Gruppo illimity Bank S.p.A. iscritto all'Albo dei Gruppi

Bancari N. 245

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: REA MI-2534291

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Soggetta all'attività di vigilanza e controllo di Banca D'Italia S.p.A.

# Riservato nel caso di Offerta Fuori Sede - Soggetto Collocatore

Ragione / Denominazione SocialeBFS PARTNER SPA	
Nome e Cognome	Cod.Identificativo
Indirizzo VIA LARGA 15 - 20122 MILANO	Cod.ldentificativo
02/65506222	
Isopirione ad albe /clones OAM	
M111	
NrMIII Qualifica Mediatore creditizio	
Oualifica. Mediatore creditizio	

# CHE COS'E' IL FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO IMPRESE A TASSO FISSO

# **CARATTERISTICHE**

Con il Contratto di Finanziamento chirografario Imprese, assistito da Garanzia diretta del Fondo di Garanzia Legge 662/96 (anche solo Contratto di Finanziamento chirografario Imprese), la Banca concede alla Parte Mutuataria, a titolo di finanziamento fruttifero, una somma di denaro che la Parte Mutuataria si obbliga a restituire, unitamente agli interessi a tasso fisso, in base ad un piano di ammortamento.

# **DURATA DEL FINANZIAMENTO**

La durata del finanziamento:

- inizia dalla sua erogazione (messa a disposizione della somma sul conto corrente della Parte Mutuataria), che può avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del Contratto di Finanziamento; l'erogazione può essere una data antecedente all'inizio del Piano di Ammortamento;
- include il periodo di preammortamento tecnico gratuito, che va dall'erogazione all'inizio del Piano di Ammortamento:
- continua con la durata del Piano di Ammortamento (che include il preammortamento finanziario se previsto) e termina alla Data di Scadenza del Piano di Ammortamento.



# REQUISITI DI SOTTOSCRIZIONE/UTILIZZO

Il Finanziamento chirografario imprese è destinato alla clientela qualificata quale Micro Imprese, Piccole Imprese e Medie Imprese, così come definite dall'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea, con sede legale e centro degli interessi principali in Italia (cd. anche PMI italiane).

È un finanziamento finalizzato a sostenere lo sviluppo delle imprese assistendole:

- negli investimenti materiali ed immateriali da effettuare successivamente alla data di presentazione della richiesta di finanziamento alla Banca;
- nel finanziamento della liquidità;
- in altre operazioni finanziarie purché direttamente finalizzate all'attività di impresa.

Le suddette finalità risultano compatibili con quelle previste dalla normativa del Fondo di Garanzia tempo per tempo vigente.

#### **FORMA TECNICA E RIMBORSO**

La somma mutuata viene erogata in un'unica soluzione dalla Banca alla Parte Mutuataria.

Le rate sono mensili e si compongono di una quota capitale, che concorre all'estinzione progressiva del finanziamento erogato, ed una componente di interesse, calcolato in base al piano di ammortamento, alla durata ed al tasso d'interesse, che remunera la Banca per l'erogazione del finanziamento stesso.

Ove la Parte Mutuataria benefici di un periodo di preammortamento finanziario, la stessa si impegna a corrispondere alla Banca durante tale periodo di preammortamento i soli interessi.

La Parte Mutuataria ha la facoltà, in qualsiasi momento, di rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, l'importo mutuato nel rispetto delle condizioni previste dal Contratto.

## PRINCIPALI RISCHI CONNESSI

I rischi principali associati al Finanziamento chirografario Imprese sono:

- essendo il finanziamento a tasso fisso, l'impossibilità di beneficiare delle eventuali riduzioni dei tassi di interesse di mercato rispetto al tasso iniziale, che rimane appunto fisso per tutta la durata del finanziamento;
- variazione in senso sfavorevole delle commissioni e/o delle spese legate al finanziamento. Inoltre, qualora venissero meno i presupposti per la concessione del finanziamento (finalità o requisiti dell'impresa) può esserci il rischio di perdere in tutto o in parte la garanzia. In questi casi, la Banca avrà facoltà di risolvere il contratto di finanziamento ovvero di adottare le sanzioni previste dalla normativa e dal contratto.

Inoltre, qualora venissero meno i presupposti per la concessione del finanziamento (finalità o requisiti dell'impresa) può esserci il rischio di perdere in tutto o in parte la garanzia. In questi casi, la Banca avrà facoltà di risolvere il contratto di finanziamento ovvero di adottare le sanzioni previste dalla normativa e dal contratto.

Si riportano di seguito le principali caratteristiche delle garanzie del Mutuo Chirografario Imprese a tasso fisso assistito da Garanzia diretta del Fondo di Garanzia a favore delle PMI

# **G**ARANZIE

Fondo di Garanzia per le PMI	La stipula del Finanziamento è subordinata all'intervento Fondo di Garanzia a favore delle PMI ex art. 2, comma 100, lettera a) della Legge 662/1996, dall'art. 15 della legge 266/1997 e successive integrazioni.
	La garanzia diretta del Fondo di Garanzia sarà concessa con le misure massime di copertura previste dalla normativa e dalle disposizioni operative tempo per tempo vigenti.



#### Garanzie Personali

La Banca a propria discrezione potrà richiedere altre garanzie, quali a titolo esemplificativo:

# Fideiussione specifica

La fideiussione specifica è il contratto con il quale un soggetto (il fideiussore), garantisce la Banca, fino a concorrenza di un importo massimo stabilito nel contratto stesso, l'adempimento di tutte le obbligazioni di pagamento, presenti e future, assunte da un altro soggetto (il debitore garantito) in dipendenza di uno o più operazioni specificamente individuate nel contratto di fideiussione (i rapporti garantiti), qualora il debitore garantito non vi adempia.

La garanzia è di natura personale, pertanto il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio. Il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale al pagamento del debito e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore garantito di cui all'articolo 1944 del codice civile.

Tutte le obbligazioni derivanti in capo a ciascun fideiussore dalla fideiussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei suoi successori o aventi causa a qualsiasi titolo. Quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito garantito dalla fideiussione, anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuno dei fideiussori è venuta a cessare o ha subito modificazioni, per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte della Banca.

Principali rischi della fideiussione specifica.

Tra i principali rischi, va tenuto presente che:

- in caso di inadempimento da parte del debitore garantito delle obbligazioni garantite ed in ogni momento successivo, il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio, sino all'importo massimo garantito indicato nel contratto.
- in caso di ritardo nel pagamento di qualsiasi importo dovuto ai sensi della fideiussione, il fideiussore è tenuto a corrispondere alla Banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni applicate ai sensi dei contratti che regolano ciascun rapporto garantito.
- l'eventuale decadenza del debitore garantito dal beneficio del termine ai sensi dei contratti che regolano ciascun rapporto garantito s'intenderà automaticamente estesa al fideiussore, senza necessità di ulteriori adempimenti da parte della Banca (fermo restando che dell'avvenuta decadenza, la Banca darà tempestiva comunicazione scritta al fideiussore).

Resta salvo il diritto di regresso del fideiussore nei confronti del debitore garantito

# Principali condizioni economiche

# QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO IMPRESE TASSO FISSO

Si riporta di seguito un esempio di condizioni di Finanziamento chirografario Imprese L.662/96:



CARATTERISTICHE	IPOTESI
Importo totale del credito:	100.000,00
<ul> <li>Numero delle rate del Piano di Ammortamento:</li> </ul>	72
Periodicità delle rate:	Mensile
<ul> <li>Durata Piano di Ammortamento (mesi):</li> </ul>	72
<ul> <li>di cui Durata Preammortamento Finanziario (mesi):</li> </ul>	12
<ul> <li>Importo delle singole rate di capitale + interessi</li> </ul>	2.027,64
• T.A.N.	8,00 %
i. Spese di strutturazione:	2.500,00
ii. Commissione di garanzia MCC una tantum su importo della garanzia: importo disciplinato dalla normativa del Fondo di Garanzia L. 662/1996 tempo per tempo vigente (in questo esempio consideriamo la percentuale dello 0,50% prevista per una Piccola Impresa)	400,00
iii. Altre spese (imposta sostitutiva):	250,00
<ul> <li>Costo totale del credito:         <ul> <li>(Interessi + spese di strutturazione + altre spese)</li> </ul> </li> </ul>	32.830,31
<ul> <li>Importo totale dovuto dal cliente:</li> </ul>	132.830,31
Durata complessiva:	6 anni

**T.A.E.G.** (Tasso Annuo Effettivo Globale)

9,30%

Esempio calcolato su mutuo erogato a PMI con rapporto di conto corrente presso illimity Bank S.p.A. e con rating A.

Per i mutui, le anticipazioni bancarie, le aperture di credito e i contratti riconducibili alla categoria "altri finanziamenti", l'ISC (Indicatore Sintetico di Costo) è denominato "Tasso Annuo Effettivo Globale" (TAEG).

Il TAEG indica, in misura percentuale, il costo totale del finanziamento su base annua. Il TAEG è comprensivo di tutti gli interessi, i costi, le spese, le commissioni, le imposte che il cliente è tenuto a pagare e gli eventuali oneri di intermediazione che il cliente dovesse sostenere per attività di mediazione direttamente verso il mediatore e/o altri soggetti autorizzati all'offerta fuori sede. Il TAEG può variare in relazione alla durata, all'ammontare dell'importo erogato, alla periodicità del rimborso.

Il TAEG riportato nel Contratto è la percentuale massima del costo totale del finanziamento, in quanto viene calcolato considerando il termine ultimo per effettuare l'erogazione della somma mutuata; termine che è diverso rispetto alla data della firma del Contratto.

Qualora l'erogazione della somma mutuata avvenga prima del termine ultimo, il TAEG effettivo potrà discostarsi marginalmente rispetto a quello riportato nel Contratto. Il TAEG effettivo al momento dell'erogazione verrà comunicato nell'Atto di Quietanza e Ricognizione di debito.

Successivamente alla firma del Contratto, la Banca rappresenterà al Cliente il TAEG effettivo nelle comunicazioni periodiche da inviarsi nel rispetto dei tempi e termini contrattuali.

Oltre al TAEG e alle voci di spesa in esso previste e sopra indicate, vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto.



Di seguito sono riepilogate le condizioni economiche massime applicabili al contratto di Finanziamento chirografario Imprese, tasso fisso. Coerentemente con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trasparenza, le condizioni sono indicate nella misura massima se a favore della Banca e minima se a favore del Cliente. La Banca ed il Cliente potranno convenire termini e condizioni migliorative rispetto a quelle indicate nel seguito, su base negoziale.

# PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Importo massimo finanziabile		2.000.000,00 euro
Importo minimo finanziabile		50.000,00 euro
Durata massima del finanziamento		84 mesi
Durata minima del finanziamento		18 mesi
Durata massima preammortamento		18 mesi
Durata minima di preammortamento		0 mesi
Garanzia		Garanzia obbligatoria da parte del Fondo Centrale di Garanzia ai sensi della Legge 662/1996
Tassi di interesse	Tasso fisso di interesse nominale annuo	Massimo 12,00%
	Tasso fisso annuo di interesse di preammortamento	Massimo 12,00%
	Tasso di mora fisso	Tasso fisso di interesse nominale annuo + 1%
Commissioni e spese	Commissione di strutturazione	Massimo 3,50%
	Commissione di garanzia (una tantum su importo della garanzia)	Il costo della commissione è disciplinato dalla normativa del Fondo di Garanzia L.662/96 tempo per tempo vigente. È prevista, nei casi stabiliti dalle Disposizioni Operative del Fondo, l'applicazione da parte del Fondo medesimo di una commissione "una tantum" variabile in funzione della tipologia dell'operazione finanziaria garantita, della dimensione e della localizzazione dell'impresa, calcolata in percentuale sulla base dell'importo garantito con un massimo dell'1% fatti salvi casi di esclusione previsti dalle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia o da eventuali norme transitorie al tempo vigenti.
	Penale di estinzione anticipata (sull'importo capitale estinto anticipatamente, dovuta anche in caso di risoluzione)	2,00%
	Promemoria di scadenza rata	Gratuito se online 10,00 euro se invio cartaceo
	Modalità invio Promemoria scadenza rata	Online
	Spese di invio certificazione interessi	Gratuito se online 10,00 euro se invio cartaceo



Modalità invio certificazione interessi Online/Cartaceo

Altre comunicazioni ai sensi del DL Gratuito se online

385/1993 10,00 euro se invio cartaceo

Modalità invio Altre comunicazioni ai sensi del DL 385/1993

Online/Cartaceo

Sollecito rata insoluta 10.00 euro se online

10,00 euro se invio cartaceo

Richiesta copia documentazione 10.00 euro

500,00 euro Spese di accollo

Spese di rinegoziazione 500,00 euro 500,00 euro

Commissioni per mancata erogazione dipendente dal cliente

500,00 euro

Spese di escussione garanzia Imposta di bollo Assolta in modo virtuale se dovuta, per

> finanziamenti di durata fino a 18 mesi, nella misura tempo per tempo vigente, stabilita

dalla normativa fiscale.

Imposta sostitutiva I contratti di finanziamento a medio e lungo

> termine sono assoggettati al regime fiscale ordinario. La banca può, in accordo con il cliente, a seguito di specifica opzione da esercitarsi per iscritto in contratto, optare per la corresponsione di un'imposta sostitutiva prevista dal D.P.R. 601/73 e s.m.i. (in percentuale sull'importo erogato), nella misura pro- tempore prevista dalla vigente Legislazione (attualmente generalmente pari allo 0,25%). In particolare, la banca opta per il regime fiscale di imposta sostitutiva quando è più conveniente per l'Impresa.

È in ogni caso a carico dell'Impresa l'onere relativo al trattamento tributario

finanziamento.

Piano di ammortamento Francese (a rata costante).

> Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la

quota di capitale aumenta.

Periodicità della rata Mensile Calcolo interessi di mora 365/365 Calcolo interessi 360/360

Calcolo interessi di mora 366/366 (se anno bisestile)

Imposte e tasse

Altri termini e condizioni







Prima della conclusione del Contratto è consigliabile prendere visione, con Documento di Sintesi, del Piano di ammortamento personalizzato.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo al mutuo chirografario, può essere consultato sul sito internet della Banca <u>www.illimity.com</u>.

# MODIFICA UNILATERALE, RISOLUZIONE, RECESSO, ESTINZIONE ANTICIPATA E RECLAMI

Facoltà della Banca di modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali – Modalità – Diritto di recesso della Parte Mutuataria

La Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente - anche in senso sfavorevole alla Parte Mutuataria - le condizioni di cui al presente Contratto (ivi incluse quelle di natura economica).

Essendo il Contratto un contratto di durata diverso dai contratti a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 118, comma 1 del Testo Unico Bancario, la Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente le clausole contrattuali diverse da quelle aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo, ai sensi dell'articolo 118, comma 1 del Testo Unico Bancario. La Banca, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 118, comma 2 del Testo Unico Bancario e nelle forme concordate nel Contratto di finanziamento, comunica tali variazioni alla Parte Mutuataria evidenziando la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto" e con un preavviso minimo di 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per l'applicazione di tali modifiche, ha diritto di recedere, senza spese, dal Contratto e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate; ove la Parte Mutuataria non receda entro la data prevista per l'applicazione di tali modifiche, le modifiche alle condizioni contrattuali ed economiche s'intendono accettate con la decorrenza indicata nella predetta comunicazione.

Nel caso in cui la Parte Mutuataria non sia una micro-impresa (come definita dall'articolo 1, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11), ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 118 del D.Lgs. 385/1993 (di seguito, come di volta in volta modificato o integrato, il Testo Unico Bancario), la Banca potrà altresì modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni predeterminati nel Contratto.

# Decadenza dal beneficio del termine - risoluzione del contratto

Fermo il diritto della Banca di dichiarare la Parte Mutuataria decaduta dal beneficio del termine ai sensi e per gli effetti dell'art. 1186 del Codice Civile nelle ipotesi ivi stabilite, in caso di mancato puntuale pagamento alla scadenze prevista nel Contratto anche di una sola rata di ammortamento ovvero parte di essa (o anche solo di interessi) o di qualsiasi altra somma dovuta ai sensi del Contratto, decorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza originaria del pagamento, la Banca potrà, a sua scelta, dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile ovvero risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile ovvero ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile (in quest'ultimo caso laddove l'inadempimento non sia rimediato entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione da parte della Banca con la quale la medesima abbia intimato il Beneficiario di adempiere entro la suddetta tempistica, pena la risoluzione di diritto del Contratto.

La Banca potrà inoltre dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile ovvero ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile e/o recedere dallo stesso (configurandosi alcuni eventi come giusta causa di recesso) con comunicazione scritta alla Parte Mutuataria al ricorrere degli eventi indicati nel Contratto.

La risoluzione del e/o il recesso dal Contratto e/o la decadenza dal beneficio del termine della Parte Mutuataria avranno effetto al momento del ricevimento da parte della medesima della comunicazione inviata dalla Banca con cui si comunica la risoluzione, il recesso e/o la decadenza senza che in alcun caso occorra pronuncia giudiziale e da tale data il mutuo si intenderà immediatamente scaduto per l'intera quota ancora in essere e tutti gli importi dovuti in conformità all'atto di mutuo saranno immediatamente dovuti ed esigibili unitamente a tutti gli altri importi esigibili in conformità ad essi (fatta



salva l'applicazione di eventuali termini ai sensi di legge).

La Parte Mutuataria entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione con cui la Banca dichiara la decadenza dal beneficio del termine e/o la risoluzione dell'atto di mutuo, sarà tenuta a rimborsare integralmente alla Banca il credito per capitale ed a pagare tutto quanto dovuto a titolo di interessi (ivi compresi quelli di mora), costi, oneri e accessori in dipendenza del mutuo. Nell'ipotesi in cui alla Parte Mutuataria siano stati concessi più finanziamenti o prestiti, anche contemporaneamente, la decadenza dal beneficio del termine e/o la risoluzione relativa ad uno dei finanziamenti o prestiti comporterà effetti analoghi - senza bisogno di alcuna intimazione alla Parte Mutuataria - per tutti i finanziamenti concessi.

## Rimborso anticipato volontario

La Parte Mutuataria ha la facoltà, in qualsiasi momento, di rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, l'importo mutuato a condizione che:

- a) la data di rimborso non coincida con la data di pagamento di una rata del mutuo;
- b) siano preventivamente o contestualmente sanati gli eventuali inadempimenti della Parte Mutuataria riguardo agli obblighi derivanti dal Contratto, in particolare per quanto riguarda il pagamento di ogni somma dovuta alla Banca in dipendenza del mutuo;
- c) unitamente al capitale da rimborsare anticipatamente siano pagati gli interessi maturati su tale capitale fino alla data del rimborso anticipato; e
- d) sia corrisposta contestualmente al rimborso una Penale di estinzione anticipata il cui ammontare è determinato nella sezione Principali Condizioni Economiche del presente Foglio Informativo.

Nel caso in cui il Contratto preveda che il rimborso della somma mutuata avvenga in base ad un piano di ammortamento, i rimborsi parziali previsti dal piano di ammortamento avranno l'effetto di diminuire proporzionalmente la quota di ammortamento capitale delle rate, fermi restando il numero di esse originariamente pattuito e la scadenza.

#### Portabilità del finanziamento

Nel caso in cui la Parte Mutuataria sia una micro-impresa, essa ha facoltà in ogni momento di esercitare la surrogazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 120-quater del Testo Unico Bancario e dell'art. 1202 del codice civile, trasferendo il rapporto esistente ad altro finanziatore, senza spese, penali o altri oneri di qualsiasi natura.

# Tempi massimi di chiusura del rapporto

La chiusura del rapporto avviene contestualmente al pagamento dell'ultima rata di rimborso prevista dal piano di ammortamento, o, in caso di estinzione anticipata, con il pagamento dell'intero debito residuo.

# Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia tra la Parte Mutuataria e la Banca in relazione a operazioni e servizi bancari e finanziari (diversi dai servizi di investimento), la Parte Mutuataria può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica a illimity Bank S.p.A. Via Soperga, n. 9, 20124 Milano o all'indirizzo e-mail reclami@illimity.com o all'indirizzo di posta elettronica certificata illimity@pec.illimity.com

La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di tale reclamo. Se la Parte Mutuataria non è soddisfatta della risposta della Banca o non ha ricevuto risposta entro il suddetto termine di 60 (sessanta) giorni può fare ricorso agli organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Ai fini del rispetto degli obblighi previsti dal D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (e successive modificazioni e integrazioni) in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, ed anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ricorrendo:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (http://www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui al predetto D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui al comma 1 del presente articolo innanzi all'ABF.



# **G**LOSSARIO

Media Impresa	Indica una impresa che occupa meno di 250 persone ed un fatturato annuo (la quantità di denaro ricavato in un periodo specifico) non superiore a 50 milioni di euro o un bilancio (un prospetto delle attività e delle passività di una società) annuo non superiore a 10 milioni di euro
Micro Impresa	Indica una impresa che occupa meno di 10 persone e un fatturato annuo (la quantità di denaro ricavato in un periodo specifico) e/o un bilancio (un prospetto delle attività e delle passività di una società) annuo non superiore ai 2 milioni di euro.
Piano di Ammortamento	Piano di rimborso del prestito con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel Contratto. Ove sia previsto un periodo di preammortamento finanziario, lo stesso viene incluso nella durata del Piano di Ammortamento.
Piano di Ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Piano di Ammortamento "italiano"	Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo.
Piano di Ammortamento "tedesco"	Prevede una rata costante e il pagamento degli interessi in anticipo, cioè all'inizio del periodo in cui maturano. La prima rata è costituita solo da interessi ed è pagata al momento del rilascio del prestito; l'ultima è costituita solo dal capitale.
Piccola Impresa	Indica una impresa che occupa meno di 50 persone e un fatturato annuo e/o un bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
Preammortamento finanziario	Periodo, incluso nella durata del Piano di Ammortamento, che intercorre tra l'erogazione del prestito e l'inizio del suo ammortamento (ossia delle rate costituite da quota capitale e quota interessi) durante il quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
Quota Capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota Interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata	Pagamento che il debitore effettua periodicamente per la restituzione del prestito secondo cadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da una quota capitale, cioè una parte dell'importo prestato e da una quota interessi, relativa a una parte degli interessi dovuti alla banca per il finanziamento. Se è previsto il preammortamento finanziario, la rata è costituita dalla quota di soli interessi.



Rimborso anticipato obbligatorio	L'intero capitale in essere deve essere restituito integralmente, anche prima della scadenza del finanziamento, nei casi e con le modalità fissate nel Contratto di finanziamento.
Strutturazione e/o istruttoria	Pratiche e formalità necessarie alla valutazione della richiesta ed erogazione del prestito
Tasso di interesse annuo nominale (T.A.N.)	Esprime in percentuale e su base annua il tasso di interesse del finanziamento, quale compenso del capitale prestato.
Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.)	Indica il costo totale del prestito su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di strutturazione della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.